

TURISMO - Confcommercio

Sintesi in vigore | 18/01/2014

Assenze

In breve

Malattia

Conservazione del posto. 180 gg. nell'anno (1° gennaio-31 dicembre), più eventuali 120 gg. di aspettativa non retribuita.

Trattamento economico. Alberghi e Campeggi . Malattie fino a 3 giorni: 100% della normale retribuzione per il 2° e 3° giorno. **Malattie superiori a 3 giorni:** integrazione dell'indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della normale retribuzione netta: 100% dal 1° al 3° giorno; 75% dal 4° al 20°; 100% dal 21° al 180°. **Alberghi diurni e Stabilimenti balneari .** Integrazione dell'indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della normale retribuzione: 100%, dal 1° al 3° giorno; 28%, dal 4° al 180°. **Publici esercizi .** Per le sole malattie di durata superiore a 5 giorni, integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni. **Agenzie di viaggio.** Integrazione dell'indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione: 100% dal 1° al 3° giorno; 75% dal 4° al 20°; 100% dal 21°.

Infortunio sul lavoro

Conservazione del posto. 180 giorni nell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), più eventuali 120 gg. di aspettativa non retribuita.

Trattamento economico. Alberghi, Agenzie di viaggio e Campeggi : l'intera retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio ed un'indennità pari al 60% della normale retribuzione giornaliera per i 3 giorni successivi. **Alberghi diurni, Publici esercizi e Stabilimenti balneari :** trattamento integrativo, a carico dell'azienda, fino a concorrenza dell'intera retribuzione, a partire dal giorno in cui si è verificato l'infortunio e per tutto il periodo di conservazione del posto. **Personale non soggetto all'assicurazione obbligatoria :** in tutti i comparti, trattamento analogo a quello previsto per il caso di malattia, con massimali di euro 7.746,85 in caso di invalidità permanente e di euro 5.164,57 in caso di morte.

Maternità

Per i periodi di astensione obbligatoria: integrazione per 5 mesi dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera netta.

Per le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo di astensione obbligatoria: integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera di fatto. Inoltre, è a carico dell'azienda l'integrazione fino al 100% del rateo della 13ª mensilità relativo al periodo di assenza obbligatoria.

Congedo matrimoniale

15 giorni di calendario retribuiti, più eventuali altri 5 giorni non retribuiti.

Malattia

Riferimenti

Art. 173, Art. 177, Art. 385

Conservazione del posto

In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni nell'anno (1° gennaio - 31 dicembre), raggiungibile anche cumulando più periodi di assenza.

Superato il periodo di conservazione del posto, il lavoratore ha diritto (a richiesta da inoltrare prima della scadenza del periodo di comporto, a mezzo raccomandata r.r. e una sola volta nel corso del rapporto di lavoro) ad un periodo di aspettativa non retribuito fino a 120 giorni.

La richiesta deve essere fatta come "aspettativa generica" senza retribuzione e senza maturazione di alcun istituto contrattuale.

La concessione del periodo di aspettativa è condizionata all'esibizione di regolari certificati medici o di degenza ospedaliera ed è esclusa in caso di malattia cronica o psichica (fatto salvi i casi di malattie oncologiche).

In caso di malattie oncologiche documentate, l'aspettativa sarà prorogata anche se eccedente i 120 giorni.

Il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio solamente in caso di prosecuzione del rapporto.

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato o stagionale la conservazione del posto è comunque limitata alla scadenza del termine o alla stagione.

I lavoratori ricoverati per malattia tubercolare hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data della sospensione del lavoro. Nel caso di dimissione dalla casa di cura per guarigione entro 14 mesi dalla predetta data, il diritto alla conservazione del posto permane per i 4 mesi successivi. Per le aziende con oltre 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto permane per i 6 mesi successivi alla dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.

Il diritto alla conservazione del posto cessa ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia. Ai fini dell'anzianità di servizio è riconosciuto un periodo massimo di 180 giorni.

Trattamento economico*Alberghi e Campeggi*

Per le malattie di durata fino a 3 giorni il datore di lavoro deve corrispondere il 100% della normale retribuzione per il 2° ed il 3° giorno di assenza.

Per le malattie di durata superiore il datore di lavoro deve corrispondere, oltre al 100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni di assenza, un'integrazione dell'indennità giornaliera anticipata per conto dell'INPS fino a raggiungere complessivamente:

- il 75% della normale retribuzione netta dal 4° al 20° giorno;
- il 100% della normale retribuzione netta dal 21° al 180° giorno di assenza.

Agenzie di viaggio

Il datore di lavoro deve corrispondere un'integrazione dell'indennità giornaliera anticipata per conto dell'INPS fino a raggiungere complessivamente le seguenti percentuali della normale retribuzione:

<i>Giorni di assenza</i>	<i>%</i>
dal 1° al 3°	100
dal 4° al 20°	75
dal 21°	100

Pubblici esercizi

Il datore di lavoro deve anticipare in ogni caso l'indennità di malattia per conto dell'INPS ed erogare a proprio carico, per le sole malattie di durata superiore a 5 giorni, il 100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni di assenza.

Alberghi diurni e Stabilimenti balneari

Il datore di lavoro deve anticipare in ogni caso l'indennità di malattia per conto dell'INPS ed erogare a proprio carico il 100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni di assenza, nonché un'integrazione della predetta indennità in misura corrispondente al 28% della normale retribuzione dal 4° al 180° giorno di assenza.

Infortunio sul lavoro**Riferimenti**

Art. 170, Art. 173

Conservazione del posto

In caso di infortunio sul lavoro la durata massima del periodo di conservazione del posto, raggiungibile anche cumulando più periodi di assenza, è di 180 giorni nell'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre), raggiungibile anche cumulando più periodi di assenza.

Superato il periodo di conservazione del posto, il lavoratore ha diritto (a richiesta da inoltrare prima della scadenza del periodo di comporto, a mezzo raccomandata r.r. e una sola volta nel corso del rapporto di lavoro) ad un periodo di aspettativa non retribuito fino a 120 giorni.

La richiesta deve essere fatta come "aspettativa generica" senza retribuzione e senza maturazione di alcun istituto contrattuale.

La concessione del periodo di aspettativa è condizionata all'esibizione di regolari certificati medici o di degenza ospedaliera ed è esclusa in caso di malattia cronica o psichica (fatto salvi i casi di malattie oncologiche).

In caso di malattie oncologiche documentate, l'aspettativa sarà prorogata anche se eccedente i 120 giorni.

Il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio solamente in caso di prosecuzione del rapporto.

Il predetto periodo di conservazione del posto non si applica ai lavoratori in prova.

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato o stagionale la conservazione del posto è comunque limitata alla scadenza del termine o alla stagione.

Trattamento economico*Alberghi, Agenzie di viaggio e Campeggi*

In caso di infortunio, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo l'intera retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio ed un'indennità pari a 60% della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (periodo di carenza).

Alberghi diurni, Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari

I lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria hanno diritto, oltre all'indennità erogata dall'INAIL, ad un trattamento integrativo, a carico dell'azienda, fino a concorrenza dell'intera retribuzione, a partire dal giorno in cui si è verificato l'infortunio e per tutto il periodo di conservazione del posto.

Norme comuni

In tutti i comparti, al personale impiegatizio non soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro deve essere garantito un trattamento analogo a quello risultante dall'assicurazione predetta, con i seguenti massimali:

- in caso di invalidità permanente, € 7.746,85;
- in caso di morte, € 5.164,57.

Ai lavoratori a tempo indeterminato il datore di lavoro corrisponde, alle normali scadenze dei periodi di paga, l'anticipazione dell'indennità erogata dall'INAIL.

Maternità

Riferimenti

Art. 179

Per i periodi di astensione obbligatoria alla lavoratrice compete, per un periodo di 5 mesi, un'integrazione dell'indennità INPS a carico del datore di lavoro fino a concorrenza dell'intera retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

Per le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo di assenza obbligatoria, la lavoratrice ha diritto ad un'integrazione del trattamento anticipato per conto dell'INPS fino a raggiungere l'intera retribuzione giornaliera di fatto.

Rimane altresì a carico del datore di lavoro l'integrazione fino a concorrenza del 100% della tredicesima mensilità limitatamente al rateo relativo al periodo di assenza obbligatoria. Nessun obbligo di integrazione incombe al datore di lavoro per quanto riguarda la quattordicesima mensilità.

Congedo matrimoniale

Riferimenti

Art. 133

In occasione del matrimonio al lavoratore non in prova è concesso un congedo retribuito della durata di 15 giorni di calendario.

A richiesta del lavoratore possono essere concessi ulteriori 5 giorni non retribuiti.

Diritto allo studio

Riferimenti

Art. 136

Nelle aziende con almeno 50 dipendenti i lavoratori non in prova che frequentano corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti o, dal 27 luglio 2007, corsi di studio per diploma professionale del settore turismo, possono usufruire di permessi retribuiti, a carico del monte ore costituito presso ogni azienda, per un massimo di 150 ore "pro capite" per triennio, purché le ore di frequenza siano in rapporto di almeno 2:1 con quelle richieste come permesso.

Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2% della forza occupata.

Permessi

Riferimenti

Art. 134

In caso di disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o affinità e in caso di gravi calamità, il lavoratore ha diritto ad un congedo retribuito rapportato alle effettive necessità, fino a un massimo di 5 giorni di calendario (elevabili a 8 in relazione alla distanza del luogo da raggiungere).

In casi speciali e giustificati il lavoratore può usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di 1 ora al giorno.